

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

APERTURA DELL' ANNO GIUDIZIARIO 2017





Procedimenti CIVILI pendenti fino al 2016

3.820.935

Giorni lavorativi medi in tribunale per procedimento:

CIRCA 1500

Fonte DATI: "IL SOLE 24 ORE" del 19/20.01.2017

Procedimenti PENALI pendenti fino al 2016

3.229.264






Leggi e regolamenti in Italia



220.000







NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

La Direttiva IDD: Cosa cambia? Che impatto avrà per gli operatori del settore?



ROLAND-Workshop Autunno 2017





Che cosa vedremo insieme

Parleremo:

- 1. delle origini della Direttiva IDD
- 2. delle principali novità contenute nella Direttiva
- 3. del cammino verso il recepimento di IDD, tra PID e POG

1.Le origini della Direttiva IDD



IMD 1

Con l'emanazione di IMD1 (la Direttiva 2002/92/CE), il legislatore comunitario ha inteso creare

- ✓ un mercato unico per gli intermediari assicurativi e
- ✓ la vendita di assicurazioni al dettaglio

Da IMD a IMD 2

Per ovviare alle carenze di IMD1, nel luglio del 2012, la Commissione Europea ha presentato

- ✓ la propria proposta di rivisitazione
- ✓ della direttiva sull'intermediazione assicurativa (IMD2)

Da IMD2 a IDD

Durante l'iter di approvazione di IMD2, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio - di comune accordo – hanno deciso di cambiare la denominazione

- ✓ da Direttiva sull'intermediazione assicurativa
- ✓ a Direttiva sulla distribuzione assicurativa

Da IMD2 a IDD

Il cambio di denominazione è indicativo della scelta politica da parte degli organi della UE

✓ di focalizzarsi su una maggiore tutela del cliente in ambito distributivo

A chi si applica IDD

La Direttiva IDD si applica a tutti i canali mediante i quali vengono distribuiti prodotti assicurativi

 ✓ ivi comprese le imprese di assicurazione (vendita diretta) ed i comparatori

A chi non si applica IDD

La Direttiva non si applica a

- ✓ alla mera segnalazione
- ✓ alla fornitura di informazioni ad un cliente a titolo accessorio nel contesto di altra attività professionale
- ✓ alla gestione sinistri

2.
Le principali novità contenute nella Direttiva



La distribuzione assicurativa

Che cosa si intende per distribuzione assicurativa?

Si intendono le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione >> >>

La distribuzione assicurativa

- ✓ inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi
- ✓ compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi

I distributori di prodotti assicurativi

E' distributore di prodotti assicurativi

- ✓ qualsiasi intermediario assicurativo
- ✓ intermediario assicurativo a titolo accessorio
- ✓ o impresa di assicurazione

Gli intermediari assicurativi

E' intermediario assicurativo

- ✓ qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e
- ✓ diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa

Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio Sono i soggetti, diversi da enti creditizi e imprese di investimento, che esercitano a titolo oneroso e accessorio attività di distribuzione assicurativa a condizione che:

- ✓ l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa
- ✓ la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio

Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio

I prodotti assicurativi distribuiti, poi

- ✓ non devono avere ad oggetto una assicurazione vita o di responsabilità civile
- ✓ a meno che tali coperture non integrino il prodotto o il servizio che il distributore fornisce in via principiale

Intermediari assicurativi a titolo accessorio ed esenzione

Sono esclusi dall'applicazione di IDD gli intermediari a titolo accessorio qualora l'assicurazione

- ✓ sia complementare rispetto al bene o servizio e
- ✓ se l'importo del premio ripartito proporzionalmente su base annua non è superiore a 600 euro

Intermediari assicurativi a titolo accessorio ed esenzione

Nei casi, poi, in cui la durata del servizio sia pari o inferiore a tre mesi (ad esempio assicurazione di annullamento viaggio)

- ✓ la Direttiva IDD non si applica
- ✓ se l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro

Obblighi informativi precontrattuali e consulenza

Di sicuro interesse è la previsione dell'obbligo di collocare i prodotti assicurativi

✓ solo se rispettano le esigenze del cliente (i.e. demands and needs test)

Vengono, inoltre, previsti nuovi obblighi informativi precontrattuali

✓ onde permettere al cliente di esprimere un «consenso informato» >> >>

Obblighi informativi precontrattuali e consulenza

In caso di consulenza che precede il contratto

✓ deve essere fornita una raccomandazione personalizzata, allo scopo i d individuare i motivi per cui «quel» prodotto sarebbe più indicato rispetto ad altri a soddisfare le esigenze del cliente

In caso di prodotti non vita

√ il c.d. «PID», sul quale torneremo

Compensi e remunerazioni

La Direttiva IDD prevede l'obbligo di strutturare le pratiche di remunerazione degli intermediari e dei dipendenti dell'impresa

✓ in modo da evitare che il distributore sia indotto a non perseguire l'interesse del cliente

L'intermediario è, inoltre, obbligato

✓ a fornire informazioni in merito alla natura del compenso e sul soggetto che paga le commissioni

I prodotti di investimento assicurativo

Di sicuro interesse è la disciplina specifica per i prodotti di "investimento assicurativo" (Insurance Based Investment Products), ovvero quei prodotti

- ✓ che prevedono prestazioni alla scadenza di un certo periodo (ovvero all'accadimento di certi eventi)
- ✓ oppure riscatti, il cui valore sia in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni dei mercati finanziari

I prodotti di investimento assicurativo

Non sono IBIP

- ✓ i prodotti assicurativi non vita di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)
- ✓ i prodotti vita che prevedono prestazioni solo in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità e
- ✓ quelli pensionistici e di previdenza integrativa

I prodotti di investimento assicurativo

La Direttiva IDD completa il quadro regolamentare delineato dalla c.d. IMD 1.5 (2014/65/UE), con particolare riferimento

- ✓ ai conflitti di interesse
- ✓ all'informativa precontrattuale ed agli incentivi e
- ✓ alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto

Vendite abbinate

Chiudiamo la nostra panoramica con le disposizioni in tema di «pratica di vendita abbinata» (in inglese «cross selling»)

✓ ovvero quella pratica in cui due o più prodotti sono raggruppati in un'unica vendita


Vendite abbinate

Non sarà più possibile distribuire

- ✓ prodotti assicurativi obbligatoriamente abbinati alla vendita di altri beni o servizi
- ✓ senza offrire al consumatore la possibilità di poter acquistare gli uni separatamente dagli altri

3.

Il cammino verso il recepimento di IDD, tra PID e POG



II PID

Come già accennato, in relazione ai prodotti non vita, le informazioni oggettive relative al prodotto sono fornite

- ✓ attraverso un documento informativo standardizzato (PID)
- ✓ disponibile in cartaceo o su supporto durevole

II PID

I contenuti dell'IPID, tassativamente stabiliti dalla Direttiva e immodificabili a livello nazionale

- ✓ sono dettagliati in un implementing technical standard (ITS)
- ✓ adottato dalla Commissione con Regolamento n. 2017/1469 dell'11 agosto 2017

II PID

In attesa del recepimento di IDD, l'IVASS ha dato avvio ad una pubblica consultazione (Doc. consultazione n. 3/2017 del 30 agosto 2017)

- ✓ avente ad oggetto la modifica del Regolamento n. 35/2010 (la seconda, dopo la n. 10/2016)
- ✓ alla luce del consolidamento della normativa europea con la citata pubblicazione dello schema definitivo di IPID

l POG

L'IVASS, conclusa la procedura di pubblica consultazione iniziata nel gennaio 2017

- √ ha inviato una lettera alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi
- ✓ per stimolare l'adozione di una serie di attività preliminari necessarie al recepimento delle disposizioni della Direttiva IDD
- ✓ in materia di governo e controllo del prodotto (Product Oversight and Governance – POG)

I POG

La Direttiva IDD ha introdotto una disciplina organica della product governance di tutti i prodotti assicurativi

✓ indipendentemente dal ramo assicurativo o dal canale distributivo

Come precisato da IVASS, la complessiva materia sarà compiutamente definita in occasione del recepimento della Direttiva

✓ attualmente all'esame del Parlamento

Grazie per l'attenzione !

Avvocato Andrea Maura
www.legalgrounds.eu
Milano, Roma Genova
a.maura@legalgrounds.eu
+39 348 8096670





NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI



PREMESSA











VECCHIE CONDIZIONI





NUOVE CONDIZIONI





NOVITÀ VALIDE PER TUTTE LE CONDIZIONI

Inserimento spese di investigazione

Estensione della Postuma

Clausola di Continuità con altra polizza di TL già recepita nelle condizioni

Clausola di sostituzione con polizza ROLAND già recepita nelle condizioni



CONDIZIONI ROLAND PENALE - CSP

Possibilità di assicurare gli illeciti amministrativi, pecuniari e non

Ad.es ANTIRICICLAGGIO



Modifica validità territoriale. Se un sinistro insorge fuori dall'ambito di validità della polizza e ha come conseguenza l'apertura di un procedimento penale/amministrativo in Italia, il procedimento è coperto.

ad Es. polizza con estensione Europa; viene contestato di aver commesso un reato in Nigeria; ne scaturisce un procedimento 231 in Italia Possibilità di copertura (fino a € 3.500,-- per sinistro e 5 denunce per anno assicurativo) delle spese per la redazione delle memorie difensive nella fase precedente l'irrogazione di una sanzione amministrativa definitiva

Ad es. Fase prodromica cod. Ambiente

Estensione del concetto di attività assicurata

Estensione del concetto di persone assicurate:

L'assicurato che, su incarico del contraente, espleta le sue funzioni o mansioni presso terzi non indicati in polizza è assicurato.

Eliminazione valutazione probabilità di successo per l'opposizione a sanzioni amministrative



CONDIZIONI TECNICHE GENERALI - CTG

Modifica della validità territoriale: le vertenze radicate in Italia che colpiscono garanzie di polizza sono coperte, indipendentemente dal luogo di insorgenze del sinistro.

Ad es. vertenza insorta negli USA ma competenza giurisdizionale in Italia



Eliminazione valutazione probabilità di successo

Estensione del concetto di attività assicurata



Estensione delle fattispecie e modifica dell'insorgenza del sinistro per le controversie di lavoro

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), **contratti similari e con tirocinanti/stagisti.**

La garanzia per le controversie di lavoro nella polizza Roland Azienda prevede una **retroattività illimitata** con un periodo di carenza di un anno prima della decorrenza del contratto



CONDIZIONI TECNICHE GENERALI - CTG

Le CTG non regoleranno più tutti i prodotti come condizioni generali ma solo:

ROLAND AZIENDA

ROLAND QUADRI/DIRIGENTI

ROLAND CIRCOLAZIONE STRADALE

ROLAND VITA PRIVATA (in combinata con le CVP2000)



CONDIZIONI ROLAND DANNI PATRIMONIALI – CS-DP

Aumento delle fattispecie per attivare la garanzia CONSULENZA PREVENTIVA

richiesta di ammissione a una procedura concorsuale; in caso di Liquidazione volontaria della società di appartenenza;

> controversia giudiziale fra i soci; fusione o vendita della società; cessione di ramo d'azienda.





Eliminazione valutazione probabilità di successo

CONDIZIONI ROLAND CONTROVERSIE DI LAVORO PER MANAGER - CSLAD



Eliminazione valutazione probabilità di successo



NOVITÀ VALIDE PER....



- Nuove condizioni valide dal 01/11/2017
- Si applicheranno a tutti i contratti in essere tranne per le modifiche/garanzie che prevedono un sovrappremio
- Clausola di salvaguardia
- A tutti i contratti emessi dopo l'1/11/2017 anche se quotati con le vecchie condizioni (tranneper le modifiche/garanzie che prevedono un sovrappremio)



NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI



<u>La responsabilità del produttore</u> <u>riflessi civili, penali e amministrativi</u>

Mario Dusi Avvocato in Milano e Monaco di Baviera



Sviluppo industriale e nuove tecnologie → campagne pubblicitarie che creano affidamento



Corsa al consumo di beni

→ contrattazione a distanza



Impossibilità di verifica diretta delle qualità del prodotto



Incremento fenomeno "danneggiamento del consumatore"



Esigenza di protezione NORMATIVA - globale del consumatore



In Italia,

- a) Storicamente → responsabilità extracontrattuale del produttore/venditore, basata sulla colpa (art. 2043 c.c.)
- b) Tra gli anni "60 e 70 → anche <u>responsabilità contrattuale</u> del produttore/venditore: azione per vizi della cosa venduta
- c) Fino agli anni '80 → responsabilità oggettiva del produttore/venditore, ex artt. 2049, 2050, 2051 e ss. c.c



necessità di chiarezza ed armonizzazione normativa



1) D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (attuazione della Direttiva CEE n. 374/85)

• art. 1 - conferma la responsabilità oggettiva del produttore

"il produttore è responsabile del danno causato dal difetto del suo prodotto"

- art. 2 nozione di prodotto: "ogni bene mobile, anche incorporato in bene immobile" (ex airbag, elettricità)
- art. 3 nozione di <u>produttore</u>: "chi si presenta tale, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione"; fabbricante del prodotto finito o di un componente e produttore della materia prima
- art. 4 responsabilità del fornitore/distributore: quando il produttore non è individuato
- art. 5 nozione di <u>prodotto difettoso</u>: "quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo ed al tempo in cui esso è stato posto in circolazione ed al suo ragionevole uso"
- art. 9 responsabilità solidale nella catena dei produttori con regresso verso il produttore, se noto
- art. 10 conseguenze dannose risarcibili: morte e lesioni personali subite dal consumatore, distruzione o danneggiamento di altri beni del consumatore, diversi dal prodotto difettoso

<u>onere della prova a carico del consumatore danneggiato</u> (difetto, danno, connessione causale tra uno e l'altro, esclusione della responsabilità del produttore in caso di colpa del danneggiato) – *limitato onere della prova della responsabilità oggettiva?*



Tribunale di Monza, 20 luglio 1993: responsabilità del produttore di Mountain Bike, la quale, rompendosi per il cedimento di una forcella durante il normale uso, non presentava la sicurezza che da essa ci si poteva legittimamente attendere, tenuto conto di tutti i parametri di giudizio previsti dalla normativa (casistica limitata)



- 2) D. Lgs. n. 115 del 17 marzo 1995 (attuazione della Direttiva CEE n. 59/1992)
- art. 3 "Il produttore deve:
 - a) immettere sul mercato solo prodotti sicuri"
 - b) fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto"
 - c) adottare misure adeguate ... per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso



dalle

responsabilità per danni da prodotti difettosi (1988)

alla

garanzia che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri!

- art. 2.b <u>prodotto sicuro</u> è "il prodotto che, in condizioni di uso normale, .. non presenta alcun rischio oppure presenta .. rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto .. in funzione, dei seguenti elementi: composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione, effetto del prodotto su altri, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso, categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto (minorenni)
- art. 2.c prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b)



Obblighi per il produttore:

- 1) prodotti sicuri
- 2) Informazione al consumatore



2) D. Lgs. n. 115 del 17 marzo 1995 (attuazione della Direttiva CEE n. 59/1992)

• art. 2.d – "Il produttore è:

- a) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità o colui che rimette a nuovo il prodotto
- b) il rappresentante, con sede nella CEE, di un fabbricante con sede in un Paese EXTRA CEE
- c) l'importatore del prodotto
- d) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (distributore, quanto l'attività non incide)

Per tutti questi soggetti, gli obblighi ex lege sono:

- 1) adottare misure adeguate per consentire l'individuazione dei pericoli (identificazione lotti verifiche a campione)
- 2) in caso di prodotto a rischio, intervenire per garantire la sicurezza (ritiro dal mercato a proprie spese)
- 3) non distribuire prodotti notoriamente a rischio e favorire i controlli da parte delle Autorità

• art. 6 - I controlli sul prodotto giungono a:

- I.) ispezioni presso stabilimenti produttivi, magazzini di stoccaggio e vendita
- II.) prelevamento di campioni per analisi
- III.) disporre l'avvertimento di chi è sottoposto al pericolo anche con pubblicazione di avvisi
- IV.) vietare (sino a 60 gg.) di fornire esporre promuovere il prodotto
- V.) disporre l'adeguamento del prodotto e ORDINARE A SPESE DEL PRODUTTORE il ritiro dal mercato
- VI.) ordinare, sempre a spese del produttore, la distruzione del prodotto non adeguato





2) D. Lgs. n. 115 del 17 marzo 1995 (attuazione della Direttiva CEE n. 59/1992)

I soggetti coinvolti: azioni conseguenti del produttore e disposizioni processuali

1. La normativa prevede sempre la <u>partecipazione del produttore</u> agli interventi dell'organo di controllo

2. Tale facoltà non è sempre vantaggiosa perché il produttore (sempre a proprie spese) può / deve:

I.) richiamare il prodotto

II.) procedere all'adeguamento del prodotto

III.) fornire dati e informazioni per il controllo (il tutto sotto la vigilanza dell'Autorità)

3. A fronte del provvedimento motivato per il ritiro (comunicato entro 3 giorni), il produttore deve:

• partecipare alle fasi di accertamento

• presentare osservazioni scritte e documenti

• ricorrere all'Autorità indicata dal controllore (processo)



2) D. Lgs. n. 115 del 17 marzo 1995 (attuazione della Direttiva CEE n. 59/1992)

<u>I soggetti coinvolti: le sanzioni di tipo penalistico</u> (ATTENZIONE!)

1) Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi o non li adegua o non ne sospende l'immissione sul mercato (nel caso dei controlli)



arresto fino ad 1 anno ammenda da 2.500 a 15.000 Euro



2) Il produttore che non fornisce informazioni ai consumatori





Attesa la genericità della precedente Direttiva, fonte di caotiche norme di recepimento nei singoli paesi europei:



3) D. Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva CE n. 95/2001) prodotti in tutta Europa.



Previsione di un obbligo generale di sicurezza per tutti i

RILEVANTI NOVITA'

- a) il concetto che già l'uso del prodotto può presentare rischi che sono da prevenire
- b) la regolamentazione si applica a tutti i tipi di vendita, anche all'e-Commerce
- c) la sicurezza deve essere valutata in relazione al tipo di consumatore, con la nuova categoria protetta degli anziani
- d) l'applicazione viene ampliata a tutti i prodotti messi a disposizione nell'ambito di una prestazione di servizi
- e) creazione del RAPEX = sistema europeo di scambio rapido di informazioni
- f) I concetti generali di prodotto sicuro prodotto pericoloso interventi delle Autorità tipi e responsabilità dei produttori restano (come base) invariati rispetto alla Direttiva precedente, ma vengono ampiamente specificati (art. 2)



3) D. Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva CE n. 95/2001) prodotti in tutta Europa.



Previsione di un obbligo generale di sicurezza per tutti i

RILEVANTI NOVITA'

- g) enormemente ampliato l'obbligo generale di sicurezza, con aggiunta di una gerarchia di norme applicabili e la previsione di future norme comuni per armonizzare la disciplina (artt. 3 3/a f)
- h) Gli obblighi dei produttori (sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri) vengono così "anticipati"
 - → devono preoccuparsi di sapere quali sono i rischi che si possono presentare
 - → darne adeguata spiegazione affinché il consumatore ne possa valutare i rischi
 - → tenere un registro reclami fare controlli a campione informare i propri distributori
 - → a loro volta i distributori svolgere le stesse attività e tenere la documentazione per rintracciare il produttore
- i) In fase di attuazione della Direttiva, gli Stati membri devono prevedere specifiche sanzioni (e misure che ne garantiscano l'applicazione) che abbiano efficacia dissuasiva (istituendo e nominando le Autorità competenti)



3) D. Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva CE n. 95/2001) prodotti in tutta Europa.



Previsione di un obbligo generale di sicurezza per tutti i

RILEVANTI NOVITA' – controllo e provvedimenti

Permangono gli interventi base previsti dalla precedente Direttiva (controllo – richiamo – ritiro – blocco)

MA

- a) disciplinati in una forma più comprensibile
- b) si aggiungono le possibilità (ex artt. 8 e 9) di:
 - I.) chiedere l'apposizione, sul prodotto, di avvertenze generali sui rischi, nelle lingue degli Stati in cui il prodotto è commercializzato dispone avvertimenti specifici per categorie di consumatori a rischio
 - II.) favorire l'elaborazione di codici di buona condotta
 - III.) ampliare le azioni (anche di ritiro) ai terzi, ovvero non solo a produttori e distributori
 - IV.) attuare programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti
 - V.) dare, ai consumatori, facili mezzi di reclamo avanti ad autorità ad hoc

DusiLaw Legal&Tax - DDI International srl, Milano - Corso di Porta Vigentina 35 -Tel. +39 02 55188121 www.dusilaw.eu



3) D. Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva CE n. 95/2001) prodotti in tutta Europa.



Previsione di un obbligo generale di sicurezza per tutti i

RILEVANTI NOVITA' DELLA DIRETTIVA

lo scambio di informazioni e gli interventi rapidi

- a) Viene implementata la rete di informazioni a livello CE con notifica di provvedimenti (ritiro o divieto di immissione) attuati o intrapresi dai produttori (articoli 11 12 13 14 15)
- b) Dopo le verifiche dei comitati scientifici CE, questa può decidere di imporre allo Stato membro di adottare provvedimenti
- c) possibile divieto di esportazione del prodotto rischioso EXTRA CE

disposizioni per le azioni

- i) i provvedimenti (ritiro e richiamo) debbono essere adeguatamente motivati e notificati rapidamente
- ii) il produttore deve avere la possibilità di presentare sempre propri punti di vista prima della misura (anche in casi urgenti)
- iii) qualsiasi provvedimento può essere impugnato giudizialmente



3) D. Lgs. n. 172 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva CE n. 95/2001)

Previsione di un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti in tutta Europa.

RILEVANTI NOVITA' DEL D. Lgs 172/2004

- a) specifica il c.d. doppio filtro: il produttore deve intervenire e il distributore non può immettere sul mercato prodotti che sa non sicuri
- b) impone di fornire informazione alle Autorità Competenti (art. 3 punti 7 8 9)
- i) viene specificata la tempistica di notifica: 7 giorni
- ii) le osservazioni sono scritte e con deposito documenti

SANZIONI:

- 1. Chiunque immetta sul mercato prodotti pericolosi nonostante il divieto ARRESTO DA 6 MESI A 1 ANNO, AMMENDA 10.000/50.000 Euro
- 2. Chi immette comunque prodotti pericolosi ARRESTO FINO AD UN ANNO, ammenda identica
- 3. Chi non inserisce avvertenze imposte, non da informazioni richieste, non sospende la vendita su divieto AMMENDA 10.000/25.000 EURO
- 4. Chi non collabora con le Autorità AMMENDA 2.500/40.000 EURO

DusiLaw Legal&Tax - DDI International srl, Milano - Corso di Porta Vigentina 35 -Tel. +39 02 55188121 www.dusilaw.eu



- 4) D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (abrogativo del precedente D. Lgs. n. 172/2004) Codice del Consumo

 (D. Lgs. 221/2007 disposizioni correttive e integrative del Codice del Consumo) aggiornato dai D. Lgs. 130/2015 e 8/2016 ricomprende la gran parte delle disposizioni emanate dall'UE negli ultimi 25 anni sulla protezione del Consumatore
- l'art. 146 del Codice del Consumo (CdC) ha abrogato (ma trasfuso), tra gli altri, il D.P.R. n. 224/1988 (1), il D. Lgs. n. 115/1995 (2) fondamentalmente :
- 1. permane la responsabilità oggettiva del produttore
- 2. il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno
- 3. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità tipizzati secondo l'art. 118 del CdC



(segue)

RII FVANTI NOVITA'

- 1. art. 2 codificazione dei diritti fondamentali del consumatore (diritti soggettivi), tra i quali:
 - a. diritto alla tutela della salute: oltre alla tutela diretta ex art. 32 Cost (inviolabilità dell'integrità fisica) \rightarrow tutela indiretta ex art. 2 CdC, quale diritto alla TUTELA della salute = diritto alla prevenzione di situazioni di pericolo che minaccino la salute dei consumatori
 - b. diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi: conforme alle disposizioni specifiche relative alla sicurezza esistenza di regolamenti controlli a livello nazionale, coordinati a livello europeo
 - c. diritto ad adeguata informazione e corretta pubblicità: informazioni chiare e comprensibili, "adeguate" alla tecnica di comunicazione impiegata



(segue)

- 2. Allargamento del concetto di Consumatore: colui che ha direttamente acquistato il bene (danneggiato)
 - + danneggiato dal bene difettoso in conseguenza del suo utilizzo da parte dell'acquirente o di terze persone
 - utilizzatore del bene o servizio nell'ambito dell'attività professionale/imprenditoriale (no operatore professionale)
- 3. art. 3.d: nuova identificazione del produttore: "fabbricante del bene o <u>fornitore del servizio o un suo intermediario</u>" → ampliamento ulteriore della catena di produzione = dei soggetti responsabili in solido, incluso il produttore della materia prima
- 4. Obblighi del produttore: informativi, di vigilanza, di prevenzione (misure proporzionate per intraprendere iniziative opportune ad evitare i rischi = campagne informative, ritiro, richiamo)
- 5. Consulenza ed assistenza ai consumatori per l'accesso alla tutela = diritto al risarcimento, sia individuale che di categoria/classe



(segue)

SANZIONI

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Codice, tra le quali: la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o importatore se in UE, il Paese di origine, se extra UE; l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; i materiali impiegati; i metodi di lavorazione; le istruzioni e le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto



salvo che il fatto costituisca reato \rightarrow sanzione amministrativa da 516 Euro a 25.823 Euro

- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore
- a. che immette sul mercato <u>prodotti pericolosi</u> in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito con **l'arresto da sei** mesi ad un anno e con **l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro**.
- b. Che viola i provvedimenti che impongono avvertenze/condizioni preventive: ammenda da 10 a 25.000 €
- c. Che non collabora a verifiche di sicurezza o ispezioni: sanz. Amm. da 2.500 euro a 40.000 euro
- d. Che viola altri obblighi: sanz. Amm. da 1.500 euro a 30.000 euro



repressione capillare di ogni singolo comportamento in violazione delle previsioni del CdC

Responsabilità del Produttore/distributore



- 1) RESPONSABILITA' CIVILE: da legislazione speciale UE e nazionale esaminata, oltre che da Codice Civile artt. 1490 (vizi del prodotto), 1497 (mancanza di qualità promesse), aliud pro alio (vendita di cosa diversa e/o priva delle caratteristiche funzionali e/o presenza di difetti che la rendano inservibile e/o compromessa la destinazione d'uso quando determinante dell'offerta)

 RISARCIMENTO DEL DANNO
- 2) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: da legislazione speciale UE e nazionale esaminata, oltre che da Codice Civile SANZIONI PECUNIARIE (Euro) E NON, quali:
- a. Conformare il prodotto alle disposizioni normative entro il termine di 30 gg
- b. Ritiro temporaneo del prodotto dal mercato / divieto /limitazione di circolazione
- c. Divieto temporaneo di fornitura ed esposizione del prodotto, in caso di indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute o l'incolumità pubblica
- d. Sequestro amministrativo, se prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza
- e. Confisca, in caso di mancato adeguamento del prodotto ai criteri di sicurezza o mancato ritiro dal mercato, successivo al sequestro
- f. Revoca delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione
- g. Sanzionata anche la mancata collaborazione, del produttore, con le Autorità di ispezione e vigilanza

Responsabilità del Produttore/distributore



(segue)

- 3) RESPONSABILITA' PENALE, disciplinata come segue:
- a. Condotte perseguibili a norma della legislazione speciale esaminata (ad. es. immissione sul mercato di prodotti non conformi)
- b. Omicidio e lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.)
- c. Truffa (art. 640 c.p.) → inganno (artifizi o raggiri) che induce il consumatore ad acquistare
- d. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- e. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- f. Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- g. Inosservanza dei provvedimenti delle autorità (art. 650 c.p.)

(questi i principali)



Casistica

A. RESPONSABILITA' CIVILE

1. Società italiana produttrice di tubi zincati (valore della vendita **Euro 77.000**). Prodotto inserito in un macchinario più ampio.

Richiesta risarcimento del danno dalla Germania pari ad Euro 850.000.

2. Società italiana produttrice di software da inserire in apparecchiatura per serrande elettriche (valore della fornitura Euro 90.000). Richiesta del mercato (risarcitoria + richiamo e sostituzione prodotto) pari ad Euro 1.300.000.



Casistica

B. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Importazione in Italia da paese extra UE di prodotto B2B mancante dell'indicazione del paese di origine

Blocco all'ingresso in dogana – sequestro fornitura



Dogana dispone come conformarsi alla legge + eventuale sanzione amministrativa fino a 40.000 Euro, a carico dell'importatore italiano



Possibilità di rimedio – ante ordinanza irrogante la sanzione – (tempestività!) – Camera di Commercio



Conformarsi alla richiesta dell'Autorità Doganale

Apposizione di speciali etichette sulla fornitura, esplicitante il paese di origine



NO SANZIONI

DusiLaw Legal&Tax - DDI International srl, Milano - Corso di Porta Vigentina 35 -Tel. +39 02 55188121 www.dusilaw.eu

Casistica



C. RESPONSABILITA' PENALE

1. Cass. Pen. n. 33282 del 7.09.2011 − accertamento della condotta colposa del produttore dei materiali, con riconoscimento diretto di responsabilità per l'infortunio mortale occorso all'addetto al trasporto, dipendente della ditta acquirente dei materiali stessi → condanna (responsabilità per l'infortunio mortale) a soggetto non legato da rapporto di lavoro rispetto alla persona deceduta

Il produttore:

- a. ha omesso di rispettare le regole di prudenza, diligenze e perizia richieste per l'imballaggio a regola d'arte dei materiali → <u>ha messo in</u> commercio manufatti cementizi (betonelle) imbracati in modo non idoneo ad evitare la caduta del carico
- b. Ha agito, nella veste di imprenditore, con imperizia ed imprudenza, oltre che in violazione di specifiche norme di sicurezza
- c. Ha <u>distribuito un prodotto non correttamente imballato</u> dove il corretto imballaggio aveva proprio la funzione di contenere il materiale stesso durante la movimentazione nella fase di scarico (nesso causale)



Il produttore è:

- responsabile dei reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p. (concorso colposo, omicidio colposo) reclusione da 6 mesi a 5 anni
- condannato al risarcimento del danno alla parte civile
- condannato al pagamento delle spese processuali, comprese quelle sostenute della parte civile

Responsabilità PENALE da prodotto difettoso



Casistica

2. Cass. Civ. ordinanza n. 7436 del 23.03.2017 – accertamento della responsabilità civile del produttore e condanna al risarcimento dei danni conseguenza delle lesioni personali patite da un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, a causa della difettosità di una pallottola esplosa nella canna della mitragliatrice, durante un'esercitazione militare presso il poligono di tiro di – ancorché l'arma fosse stata prodotta da una società controllata dalla capogruppo, condannata, quest'ultima (in quanto nota), al risarcimento, poiché, appunto, equiparata al produttore.

Grazie per l'attenzione!

Mario Dusi Avvocato in Milano e Monaco di Baviera



NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI



Illecito amministrativo pecuniario - ambiente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N'689 3 novembre 2016. anno 2016 addi 03 del mese di Novembre alle ore 14.00 ir ELLO - 2° O hanno accertato che la: in qualità di Liquidatore e Rappresentante la carica dell'Impresa a seguito di controlli eseguiti presso il Comune de in materia ambientale, si è constatato che l'impianto di trattamento delle acque reflue comunale con scarico a mare mediante condotta sottomarina risulta in materia ambientale, si è constatato che l'impianto essere privo di autorizzazione allo scarico. Si precisa che all'atto dell'accertamento non sono state rilevate istanze documentate di rilascio autorizzazione allo scarico nell'anno in corso e nel precedente Articolo 124 commi 1 del D. Lgs. 152/2006; punito dall'articolo 133 comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Sanzione amministrativa pecuniare edittale : da € 6.000 (seimila/00) ad € 60.000 (sessantamila/00). Il presente processo verbale viene notificato a mezzo A.G. essendo il trasgressore e l'obbligato in solido assenti all'atto dell'acertamento. Facolta di pagamento in misura ridotta (articolo 16 l. nr. 689/1981) NON AMMESSO. Il presente verbale verra rimesso alla Giunta Regionale Campania - Dir.ne Gen.le per l'Ambiente e l'Ecosistema UOD 17 - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli, competente all'emissione dell'ordinanza - inglunzione di pagamento della sanzione pecuniaria cosi come disposto dall'articolo 135 del D. Los 152/2006. Facolta di Intervento (articolo 18 l. nr. 689/1981) trasgressore e/o l'obbligato in solido, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione e/o notifica della violazione, possono fa pervenire alla Regione Campania - Dir.ne Gen.le per l'Ambiente e l'Ecosistema UOD 17 - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti presentando istanza in carta semplice. fatto, letto e sottoscritto:


Fase prodromica: possibilità di presentare memorie.

05.10.2017



Illecito amministrativo pecuniario - ambiente

Fase prodromica



05.10.2017

Illecito amministrativo pecuniario – Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)

05.10.2017



Fußzeile I 78

Auereto 1)	
Guardia di Finanza	
PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 41 DEL D.LGS, 231/2007.	
Il 20 ottobre 2016 viene redatto il verbale	
L'anno 2016, addì 20 del mese di Ottobre, intestazione, viene redatto il presente verbale.	
VERRALIZZANTI	
VERRALD JANII	
RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE	
Il sinistro è insorto il 13 settembre 2016: data del	
primo atto di accertamento ispettivo.	
Il controllo à iniziato il 12 cotto polare 2016 por un	
Il controllo è iniziato il 13 settembre 2016 per un delegato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ad artt. 8 e 53 del D.Lgs. 231/2007, un controllo ai fini del riscontro della	
atto del 2012. att. 8 e 33 del D.Lgs. 231/2007, un controllo al initi del riscolto della Sopra meglio generalizzata.	
Il controllo, iniziato in data 13/09/2016, ha avuto quale oggetto la verifica dei seguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/07:	
 adeguata verifica della clientela, di cui agli artt. 16 e seguenti, e di registrazione, di cui agli artt. 36 e seguenti; 	
- segnalazione di operazioni sospette, di cui agli art. 41 e seguenti, e di comunicazione, di cui all'art. 51, di infrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze,	

poste in essere in occasione della prestazione professionale concernente la compravendita

Illecito amministrativo pecuniario – Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)



Possibile sanzione da € 3.542.00 a € 141.680.00

Possibilità di presentare scritti difensivi...

è tenuto a valutare le informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale, senza alcun vincolo investigativo riguardo le stesse.

Pertanto nulla quaestio riguardo i vaglia circolari in quanto è stato constatato che il professionista ha custodito nel fascicolo di studio una mera elencazione dattiloscritta degli stessi, la medesima riportata nell'atto di compravendita. Del bonifico di € 416.000 invece ha custodito nel fascicolo circostanziata documentazione bancaria (copia di estratto como e di contabile bancaria, i cui estremi sono stati riportati nell'atto di compravendita) che, per i motivi sopra dettagliatamente descritti, documenta a sua volta l'operazione non segnalata e nello specifico, escludendo l'importo complessivo dei vaglia circolari, per la parte relativa al pagamento dei terreni edificabili pari a € 354.200.

Per quanto sopra si ha:

N. ORD.	Data/Periodo	IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA	SANZIONE AMMINISTRATIVA MINIMA (1%)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MASSIMA (40%)
1	27/12/2012 DATA DI STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA	€. 354.200	€. 3.542	€. 141.680

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, alla violazione sopra contestata non si applica il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689/81. La parte in merito a quanto contestato intende dichiarare: "Mi riservo di produrre controdeduzioni presso le sedi competenti."

La consegna del presente verbale vale quale:

- 1. notifica, ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 2. avviso della facoltà di inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, via XX Settembre, n. 97, 00187 ROMA, scritti difensivi e documenti in carta semplice, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale, nonché di chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio;
- intimazione, anche agli effetti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del Codice Civile, a pagare la predetta sanzione amministrativa che sarà determinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V, via XX Settembre, n. 97 - 00187 ROMA, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 231/2007.

Il presente verbale, che si compone di n. 7 fogli dattiloscritti e di n. 7 allegatì, verrà trasmesso per l'ulteriore corso di legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, via XX Settembre n. 97, 00187 - ROMA.

Illecito amministrati Antiriciclaggio (D.Lc

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE V

SCRITTI DIFENSIVI INTEGRATIVI

ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689



FATTO In data 13 settembre 2016 i militari del Nucleo di Polizia Tributaria Sezione Tutela dell'Economia accedevano presso lo Studio del N Annunziata, come sopra emarginata, nel suo studio sito L'accesso era finalizzato ad un'ispezione antiriciclaggio, ai sensi degli artt. 8 e 53 del D. lgs. n. 231/2007, volta al riscontro della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nel medesimo decreto. Il controllo ha avuto come oggetto la verifica dei seguenti adempimenti previsti dal D. lgs. n. 231/2007: l'adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 16 e seguenti; la registrazione di cui agli artt. 36 e seguenti; la segnalazione di operazioni sospette di cui agli artt. 41 e seguenti e la comunicazione di infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 51, posti in essere in occasione della prestazione professionale concernente la compravendita immobiliare intercorsa il 27/12/2012 (atto di repertorio

05.10.2017


Fußzeile I 80



Vertenza di lavoro – differenze retributive

Il 15 giugno 2017 il Contraente riceve questa lettera da un ex dipendente.

La polizza decorre dalle h. 24 del 31.12.2016...



Le presunte o reali violazioni sono iniziate nel 2009, quindi oltre un anno prima dalla data di decorrenza della polizza...


Penale D.Lgs. N. 231/01 – corruzione internazionale in appalti



Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario	
DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE ~ artt. 250 e segg. c.p.p. ~	
DECRETO DI NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ~ art. 97 c.p.p. ~	
Il Pubblico Ministero confronti di: visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe ne	
per i seguenti reato / lileciti amministrativi dipendenti da reato:	
art. 25, commi 2 e 4, D.ige. 231/01, in relazione agli artt. 81 cpv., 321, in relazione all'art. 319, e 322-bis, comma 2, n. 2), c.p., (responsabilità amministrativa derivante dal delitto di corruzione internazionale continuata comministratore Delegato pro tempore l'Amministratore dell'Amministratore dell'Ammin	
RILEVATO CHE	
sulla scorta di quanto ad oggi emerso per effetto delle investigazioni condotte dalla Guardia di Finanza — Nucleo Polizia Tributaria di Udine con riferimento all'ipotesi che , Amministratore Delegato no tempore della , si sia reso responsabile dei delino or conuzione internazionale continuata il fine di procurare a detta società appatiti in Stati esteri, tra cui Arabia Saudita, Algeria e Canada, vi è nondato motivo di ritenere che nei locali ed in qualunque altro luogo chiuso nella disponibilità della stessa possano rinvenirsi cose e/o tracce pertinenti al reato per cui si procede (tra cui, in particolare, cocumentazione — anche memorizzata su computer o altri supporti informatici — concernente gli appatiti ttenuti in Stati esteri, le attività a tal fine svoite da f	



Penale Commercialista membro commissione





Penale Commercialista membro commissione gara comunale

		medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, i ciascuno nelle qualità appresso descritte, realizzavano fatti di corruzion
scelte della commissione, che era integralmente stata nominata dal Comune indicazione del così aggiudicando in maniera preordinata la gara per la	somma di denaro di e	
Both to the state of the state	The state of the s	
progettazione e la realizzazione dell'impianto di cremazione di alla ditta	scene aena commissio	
	indicazione del	così aggiudicando in maniera preordinata la gara per la
	indicazione del	così aggiudicando in maniera preordinata la gara per la
	indicazione del	così aggiudicando in maniera preordinata la gara per la
	indicazione del	così aggiudicando in maniera preordinata la gara per la




NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI











COME SI MANIFESTANO NELLE REALTÀ AZIENDALI E COM'È POSSIBILE ASSICURARLI?





VIOLAZIONE 81/2008

Gianni bracciante presso una grande azienda Agricola che produce farine.

Durante il suo turno si infortuna gravemente a una mano mentre utilizza un macchinario.

Gli viene data una prognosi superiore a 40 giorni

indagine: avviso di garanzia per il responsabile stabilimento. Inoltre viene accertato impianto non a norma; irrogata sanzione amministrativa ai sensi del dlgs. 81/08.





VIOLAZIONE 152/2006

A seguito di una verifica dell'Autorità competente, l'Azienda viene sanzionata

Viene accertato che l'impianto produttivo delle vernici scarica illegalmente i rifiuti in un fiume adiacente

Si configura così il **reato di violazione delle norme ambientali (dlgs. 152/2006)**





ERRATA ETICHETTATURA EX 109/92 e s.

A seguito di una verifica dell'Autorità competente presso un birrificio artigianale vengono sequestrate un milione di bottiglie di birra

Secondo l'Autorità, il prodotto risultava lavorato e imbottigliato in modo industriale e non artigianale, come erroneamente riportato sull'etichetta.

PROCEDIMENTO PENALE per FRODE IN COMMERCIO

Presupposto per 231/2001










Principali interessi dell Azienda in questa fase



Eventualmente sostenere i costi di difesa delle persone coinvolte




Gestire la controversia di lavoro con il dipendente


Vedersi rimborsare le spese legali sostenute da una delle polizze stipulate.

Annullare o attenuare i provvedimenti di confisca











ROLAND SICUREZZA PRODOTTI







Azienda che produce accendini si vede vietare di mettere in commercio un' intera partita di prodotti destinata alla grande distribuzione

Autorità competente accerta che il **prodotto** non è conforme alle norme nazionali e comunitarie

Ritiro del prodotto dal mercato e distruzione del prodotto







Difesa da provvedimento amministrativo

Esercizio di richiesta risarcimento del danno







NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI



SERVIZIO EFFICACE



Come servire meglio Voi e i Vostri clienti



Contraente	Rag. sociale		
	Indirizzo P.Iva La socletà è quotata In borsa? SI No		
	Società controllate o collegate da coassicurarsi (indicare indirizzi completi e P.Iva eventualmente tramite allegato)	No SI (indicare le altre società)	
	Descrizione dell'attività svolta dal Contraente e dalle eventuali società da coassicurare (allegare eventualmente visura camerale)		
	Dati necessari del Contraente e delle eventuali coassicurate (se possibile indicare tramite allegato i dati delle coassicurate) N. Amministratori N. Dirigenti N. dipendenti	Dati facoltativi (indicare altri soggetti da assicurare per es. membri del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, organo di vigilanza ecc.)	
	N. altri (per es. somministrati)		
Fatturato al netto dell'IVA relativo all'ultimo esercizio Di cui realizzato con la pubblica amministrazione (indicare la percentuale Di cui conseguito dalle società coassicurate estere (indicare analiticament		545500 (44.)	
	Altre polizze di Tutela Legale negli ultimi tre anni Se è stata disdettata, barrare se dai Contraente di		
Obbligo dichiarazio			

Scaricabile dal nostro sito www.roland-italia.it



Dati per l'adeguamento del premio

- Eventuali nuove ubicazioni ove si svolge l'attività

Con riferimento alla polizza in oggetto, Vi preghiamo di volerci ritornare a mezzo fax entro 30 giorni il presente questionario debitamente compilato per il rinnovo della polizza in oggetto in scadenza al 2

* numero delle persone assicurate

* fatturato al netto dell'IVA dell'ultimo esercizio (anno_____)


Il tasso di premio è % % o del fatturato.

* variazione dell'attività assicurata in corso () NO () SI

- Se SI indicare la nuova attività



SERVIZIO EFFICACE





Come servire meglio voi e i vostri clienti







NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Piazza A. Diaz, 6 Milano, 20123 Cell 328 8871062 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale Avv. Maria Bruccoleri Via Gioacchino di Marzo 5 Palermo, 90144 Tel. 091 309131 Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

LA RESPONSABILITA' (QUASI) PENALE DEGLI ENTI

www.avvocatobruccoleri.it

PREMESSA: I REATI DI IMPRESA

- I reati di impresa si riferiscono agli illeciti, penalmente rilevanti, che possono essere commessi da coloro che rappresentano o gestiscono l'impresa.
- L'illecito di impresa si caratterizza per una particolare capacità offensiva.
- Si discute se sia sufficiente la responsabilità della persona fisica, che commette l'illecito, ovvero quella dell'ente nel cui ambito è commesso l'illecito.

PROBLEMA

COSA ACCADE QUANDO L'IMPRESA FA CAPO AD ENTI COLLETTIVI MUNITI DI PERSONALITA' GIURIDICA?

Il diritto italiano **non** prevedeva la responsabilità penale degli enti, potendo essere soggetto attivo del reato solo la persona fisica.

ART. 197 CODICE PENALE

"Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

INADEGUATEZZA DEL PRINCIPIO DI IRRESPONSABILITA' PENALE

- L'internazionalizzazione dei mercati ha determinato l'inadeguatezza del principio della irresponsabilità degli enti.
- La materia ha assunto risalto con riguardo alla **corruzione.**



Adozione di diverse Convenzioni:

- O Convenzione OCSE del 17 novembre 1997
- o Convenzione Europea del 1997 (relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari della Comunità Europea)

... IN ITALIA

- La **L. n. 300/2000** ha introdotto l'art. 322 bis c.p. (estensione dei delitti di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione degli esponenti della Unione Europea e degli Stati esteri).
- Sempre con la L. n. 300/2000, è stata data delega al Governo per l'introduzione del principio di responsabilità degli Enti.
- In esecuzione della delega è stato emanato il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

D.LGS N. 231/2001

- Il modello della responsabilità QUASI PENALE degli enti è destinata ad assumere una portata sempre più ampia, soprattutto in correlazione con l'espansione del diritto penale del rischio.
- Il legislatore non ha inteso introdurre una responsabilità penale degli enti ed ha, perciò, ripiegato su una responsabilità c.d. amministrativa, sebbene modellata sui principi di una responsabilità penale.
- È stata introdotta, nell'ordinamento italiano, una diretta responsabilità da reato degli enti.

D.LGS 231/2001 ARTICOLAZIONE

- 1. DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI
- 2. INDIVIDUAZIONE DEI REATI
- 3. DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

PRINCIPI GENERALI

Art. 2. Principio di legalità

'L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

... ED ANCORA

Art. 3.

Successione di leggi

'L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee".

LA NOZIONE DI ENTE

L'art. 1 del D.lgs, utilizza l'espressione "Ente", precisando che il regime di responsabilità si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni, anche, prive di personalità giuridica.

D.LGS. 231/2001 <u>LIMITAZIONI:</u>

- La disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 non si applica alle imprese individuali.
- Nell'impresa individuale è lo stesso imprenditore, direttamente responsabile, di quanto accade nella sua impresa.
- Si deve escludere che possa costituire un elemento rilevante l'esistenza o no della personalità giuridica.
- Non ha valore dirimente l'esistenza di una finalità di lucro.

D.LGS. 231/2001 LIMITAZIONI:

ART. 1, COMMA 3

'Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale''.

ART. 4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

- 1. 'Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli <u>Z</u>, <u>8</u>, <u>9</u> e <u>10</u> del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.
- 2.Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

L'ORGANIZZAZIONE AI FINI DELLA RESPONSABILITA'

- L'addebito all'ente deve avere riguardo ad una colpa della organizzazione.
- Il tema dell'organizzazione della attività produttiva costituisce terreno di intervento del legislatore, nella misura in cui si palesa necessario combattere la capacità criminogena di una organizzazione che è votata alla produzione di profitto.
- L'essenza delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001 consiste nel rimprovero di non avere strutturato l'organizzazione in modo da impedire/ostacolare la commissione di determinati illeciti.

REQUISITI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Deve promuovere una mappatura delle aree di rischio delle attività dell'ente.
- Prevede la redazione di protocolli, il cui rispetto consente di prevenire la commissione di reati.
- È possibile fare riferimento a codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.
- Tali codici di comportamento vengono comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire reati.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO



L'adozione di un modello organizzativo non è condizione sufficiente per escludere la responsabilità dell'ente.



Dovrà essere istituito un apposito organismo di vigilanza, munito di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'organismo di vigilanza assume un ruolo determinante nell'adempimento dell'obbligo di organizzazione, poiché ne garantisce la effettività nella concreta realtà operativa.

- L'adozione di un modello organizzativo è rilevante, anche, dopo la commissione di un reato.
- L'adozione di un modello organizzativo costituisce un appesantimento della struttura, che per enti di piccole dimensioni potrebbe risultare particolarmente oneroso.



"Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza e controllo possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente".

RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Si pone il problema se a carico dei suoi componenti possano configurarsi ipotesi di responsabilità penale ex art. 40 cpv. c.p ("Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo").



L'organismo di vigilanza non ha poteri operativi e non è munito di poteri impeditivi dell'evento.



Non potrebbe essere addebitata ai suoi componenti una responsabilità da omissione.

LA PROVA DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO ORGANIZZATIVO

1. I principi generali di diritto penale NON prevedono che l'accertamento della responsabilità possa avvenire sulla base di presunzioni PRESUNZIONE DI INNOCENZA (ART. 27 COST.).





TUTTAVIA:

La disciplina della responsabilità da reato degli enti non rispetta tale principio

REATI COMMESSI DA CHI OPERA ALL'INTERNO DELL'ENTE

POSIZIONE APICALE

- Dovrà essere l'ente a provare di avere adottato modelli organizzativi, e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente tali modelli.
- Presunzione di responsabilità se il reato è commesso dai vertici dell'ente.

POSIZIONE NON APICALE

• L'onere della prova torna in capo all'accusa, che dovrà dimostrare l'inefficacia del modello o la inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Si intendono in posizione apicale:

Non in posizione apicale:

- 1. Amministratori (delegati e di fatto);
- 2. Direttori generali;

- 1. Tutti coloro che sono estranei alla struttura della società;
- 2. Consulenti esterni;
- 3. Agenti.

CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

DUE PRESUPPOSTI:

- 1. Deve essere commesso uno dei reati per i quali la legge prevede espressamente la responsabilità degli enti.
- 2. Il reato deve essere posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

REATI RILEVANTI

- ✓ Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- ✓ Art. 24 bis: delitti informatici ed in materia di privacy.
- ✓ Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata
- ✓ Art. 25: concussione e corruzione.
- ✓ Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
- ✓ Art. 25 bis. 1: frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, illecita concorrenza con violenza o minaccia, frode contro le industrie nazionali.

... ed ancora

- ✓ Art. 25 ter: reati societari.
- ✓ Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.
- ✓ Art. 25 quater 1: mutilazione organi genitali femminili
- ✓ Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale.
- ✓ Art. 25 sexies: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- ✓ Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.
 CONTINUA

• • •

.... SEGUE

- ✓ Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- ✓ Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- ✓ Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ✓ Reati suscettibili di essere qualificati come "transnazionali".
- ✓ Alcuni reati ambientali.
- ✓ Oggi l'autoreciclaggio, ex art. 648 ter c.p.



LA NORMA STABILISCE LA MISURA MINIMA E MASSIMA DELLA PENA APPLICABILE

ART. 26 D.LGS. 231/2001 DELITTI TENTATI

- 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
 - 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

LA COMMSSIONE DEL REATO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

ART. 5

Responsabilità dell'ente:

- 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

- Affinché sussista la responsabilità dell'ente è necessario che il reato sia commesso per suo **interesse** o a suo **vantaggio**.
- L'ente non risponde se il soggetto che ha commesso l'illecito lo ha fatto nell'interesse proprio o di terzi.

QUANDO IL REATO È COMMESSO NELL'INTERESSE O A VATAGGIO DELL'ENTE?

Per INTERESSE si intende: lo scopo soggettivamente perseguito, anche se poi non vi è stato un concreto risultato per l'ente. Richiama uno stato soggettivo riconducibile al DOLO. Anche per i reati colposi si può configurare una intenzione di ridurre i costi di produzione e che tale intenzione è idonea ad integrare il requisito dell'agire nell'interesse



Per VANTAGGIO si intende: il risultato positivo conseguito dall'ente, anche a prescindere dalle finalità perseguite da chi ha commesso l'illecito.



CASS. N. 35748/2010: il vantaggio è comprensivo di qualsiasi risultato utile tratto dall'illecito ed a questo pertinente. Si esclude che possa avere rilievo la distinzione tra profitto netto e profitto lordo.

Qualsiasi vantaggio (anche non suscettibile di valutazione economica), può essere rilevante ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente.

... di contro

FINE PERSONALE:

- L'illecito è commesso per un fine <u>esclusivamente</u> personale quando quest'ultimo è utilizzato come schermo dietro al quale agiscono soggetti che utilizzano il medesimo come strumento per fini personali (CASS., N. 15641/2009).
- La responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica. (CASS., N. 43689/2015)



ESCLUSA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

AUTONIMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue.

La punibilità dell'ente è **AUTONOMA** e non presuppone la punizione dell'autore del reato.

SISTEMA SANZIONATORIO

SANZIONI PRINCIPALI

- 1. Sanzione pecuniaria: è sempre applicata e si calcola per quote.
- 2. Sanzione interdittiva: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Nel caso in cui la sanzione interdittiva non sia applicata in via definitiva, la prosecuzione dell'attività potrà avvenire da parte di un commissario nominato dal giudice, restando confiscato il profitto derivante dall'attività.

SANZIONI ACCESSORIE

1. Pubblicazione della sentenza:

Può essere disposta solo quando venga applicata una sanzione interdittiva.

2. Confisca:

E' sempre disposta ed ha ad oggetto il profitto del reato e può essere eseguita per equivalente. Deve intervenire anche se l'ente non sia stato reputato responsabile dell'illecito.

PRESCRIZIONE

• È di 5 anni

• Una volta aperto il procedimento non decorre fino alla sentenza di definizione del giudizio

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 34 D.LGS 231/2001

'Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

ART. 35 D.LGS 231/2001

"All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili".

- Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende, instaurandosi una trattazione congiunta.
- Deve farsi riferimento ai principi contenuti nel codice di procedura penale per l'applicazione dei riti alternativi e delle impugnazioni.

<u>DEROGHE AL SISTEMA</u>


ART. 8 e 10 D.LGS N. 197/2004



Introduzione di deroghe alla disciplina generale del procedimento, quando l'ente contro cui si procede sia una banca, una SIM, una SGR o una SICAV



Nei confronti di questi soggetti non possono essere adottate le misure interdittive più gravi in via cautelare.



- Cass., sez. 6 penale, sentenza 2 maggio 2013, n. 19051 (confisca).
- Cass., sez. 5 pen., sentenza 9 maggio 2013, n. 20060 (autonomia della responsabilità dell'ente).
- Cass., sez. 6 pen., sentenza 5 giugno 2013, n. 24559 (reato commesso anche ma non esclusivamente nell'interesse dell'ente)
- Cass., sez. 3 civile, sentenza 3 ottobre 2013, n. 22585 (responsabilità in genere).
- Cass., sez. 4 pen., sentenza 16 ottobre 2013, n. 42503 (sospensione condizionale della pena).

- Cass., sez. 2 penale, sentenza 8 gennaio 2014, n. 326 (misure interdittive).
- Cass., sez. 6 penale, sentenza 24 gennaio 2014, n. 3635 (confisca).
- Cass., sez. 5 penale, sentenza 4 marzo 2014, n. 10265 (Confisca del profitto del reato presupposto Nozione di profitto).
- Cass., sez. 2 penale, sentenza 15 settembre 2014, n. 37712 (reato di truffa).
- Cass., sez. Unite penale, 18 settembre 2014, n. 38343 (responsabilità per fatto proprio).
- Cass., sez. 2 penale, 6 ottobre 2014, n. 41435 (misure cautelari).

- Cass., sez. 2 penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4151 (misure cautelari reati sequestro preventivo funzionale alla confisca violazioni finanziarie reati fiscali responsabilità degli enti).
- Cass., sez. 2 penale, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5725 (confisca per equivalente responsabilità degli enti da reato esercizio dei diritti di difesa).
- Cass., sez. 4 penale, sentenza 25 febbraio 2015, n. 8531 (lesioni personali colpose aggravate

 violazione della normativa degli infortuni sul lavoro).

- Cass., sez. U penale, sentenza 17 marzo 2015, n. 11170 (fallimento curatela provvedimento di sequestro ex art. 19 DLgs 231/2001 Legittimazione del curatore all'impugnazione verifica delle ragioni dei terzi accertamento della buona fede competenza del giudice penale).
- Cass., sez. 1 penale, sentenza 29 ottobre 2015, n. 43689 (Responsabilità da reato degli enti Consumazione del reato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi Sussistenza Esclusione Fattispecie).
- Cass., sez. 2 penale, sentenza 10 luglio 2015 n. 29512 (persone giuridiche art. 5 DLgs 231/2001 responsabilità da reato degli enti autonomia dell'illecito assoluzione dell'autore del reato presupposto Irrilevanza Ragioni).

- Cass., sez. U penale, sentenza 28 luglio 2015, n. 33041 (Enti Responsabilità sequestro preventivo riesame istanza presentata dal difensore di fiducia ente non costituito nel procedimento ammissibilità dell'istanza esecuzione del sequestro mancata comunicazione di garanzia condizione di proponibilità reato presupposto ente indagato o imputato del reato presupposto legale rappresentante riesame di decreto del sequestro preventivo istanza Inammissibilità).
- Cass., sez 1 penale, sentenza 2 settembre 2015, n. 35818 (Aggiotaggio assoluzione illecito amministrativo ex artt. 5, 7, 25 ter, DLgs 231/2001 Responsabilità dell'ente).

• Cass., sez. 3 penale, sentenza 30 settembre 2015, n. 39373 (Reati ambientali – sequestro preventivo per equivalente – attività organizzata per traffico illecito di rifiuti – gestione di rifiuti non autorizzata – consumazione dei reati – perfezionamento con l'ultimo dei reati commessi – mancata prova della prosecuzione degli illeciti oltre il luglio 2011 – responsabilità dell'ente per reati ambientali – stoccaggio di rifiuti – reato permanente – termine della consumazione con la rimozione della situazione di fatto abusiva – omessa bonifica di sito inquinato – difetto del ripristino ambientale – mancato accertamento – annullamento con rinvio).

- Cons. St., sez. 4, sentenza 18 gennaio 2016 n. 143 (Responsabilità civile amministrazione pubblica responsabilità da reato degli enti collettivi è responsabilità amministrativa).
- Cass., sez. 2 penale, sentenza 3 marzo 2016 n. 8854 (Illecito amministrativo responsabilità amministrativa degli enti condotte riparatorie adottate dalla società al fine di sospendere l'applicazione delle misure cautelari applicazione prima della definizione del processo valutazione esclusiva in base al contenuto del DLgs. N. 231/2001).

- Corte di Cassazione, sez. 2 penale, sentenza 17 marzo 2016, n. 11209 (Misure cautelari Divieto di contrattare con la PA – Responsabilità da reato degli enti- Costituzione di un Trust).
- Corte di Cassazione, sez. 2 penale, sentenza 17 marzo 2016, n. 11442 (Reati societari Responsabilità amministrativa degli enti – Fondamento della responsabilità – Regole di giudizio – Onere dimostrativo).
- Corte di Cassazione, sez. 6 penale, sentenza 25 marzo 2016, n. 12653 (Reati contro la pubblica amministrazione Confisca Sanzioni Confisca del profitto Nozione Contenuto e limiti).

- Corte di Cassazione, sez. 2 penale, sentenza 1 giugno 2016, n. 23163 (Reato contro la pubblica amministrazione indebita percezione di pubbliche erogazioni Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura).
- Corte di Cassazione, sez. 5 penale, sentenza 18 agosto 2016, n. 35000 (Reati fallimentari Bancarotta fraudolenta – Distrazione di denaro conseguito in violazione della disciplina sulla circolazione del denaro contante – Configurabilità – Ragioni).
- Corte di Cassazione, sez. 2 penale, sentenza 30 novembre 2016, n. 51014 (Truffa aggravata al fine di conseguire erogazioni pubbliche Responsabilità amministrativa della società Art. 24 D.Lgs, n. 231/2001)

Piazza A. Diaz, 6 Milano, 20123 Cell 328 8871062 E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale Avv. Maria Bruccoleri Via Gioacchino di Marzo 5 Palermo, 90144 Tel. 091 309131 Tel/Fax 091 308038 PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it




NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI



Vertenza di lavoro dopo lite a New York







Penale – infortunio autista presso cantiere

Descrizione: Il giorno 8 ago	sto 2017 alle ore 7.40	nel cantiere sito in v	via	
conducente del bilico		1		
			di trasportare dei pan	nelli in v-lam carica
_		ha si	ubito un infortunio.	inem in x-lam canca
	W.	i 200	abito air imortamo.	
Il bilico giunto a destinazio	ne ha parcheggiato n	ella zona di scarico vi	cino alla gru di cantiere. Il	conducente ha quir
provveduto ad allentare le	cinghie di trattenuta	del carico.		
AC 1005 PERSON THEO AV	agen - San			and the contract of the contra
Le pareti presenti sul rimor	chio sono così rimast	e in posizione prossir	na alla verticale scorrette	al centro solo da ur
cavalletto.	. autda d	alla gru, pacta culla n	olatea in c.a. con l'aiuto di	altri due dinendenti
Il capo squadra dipendente			poi sollevando tramite la	
sulla parte destra del rimo				B. a and partition
Cana partie assure assures			• *************************************	
Nel momento in cui gli ope			sopra la platea, l autista st	
sulla parte sinistra del rimo				
viaggio il carico, le pareti p		del rimorchio non più	trattenute dalle cinghie a	d un tratto sono
ruotate verso l'esterno tra	olgendo l autista.			
Vi preghiamo di aprire il sir	sistro sulla polizza PC	T/O/D Ponco che dol	nhiamo anrire il sinistro an	sche sulla polizza
tutela legale ROLAND in qu				iciic Julia polizza
tutela legale notativo ili qu	diffe c possibile circ t	of diffied differie diff effe	reining barrain.	

Vertenza di lavoro – Trasferimento dipendente assessore comunale



	lavoro	di		Ispettorato		
			rovinciale (li conciliazio	one	
0.00						
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				

Vertenza di lavoro – Trasferimento dipendente assessore comunale



	Alle cui dipendenze è occupato sin dal 15/01/2000 assunto con qualifica di
	impiegato tecnico, attualmente inquadrato al settimo livello del c.c.n.l.
	presso l'unità locale di
	svolge mansioni di tecnico di laboratorio
	Per
	L'impugnazione del trasferimento disposto nei suoi confronti con
	comunicazione del 2 marzo 2017
	Premesso che
	1) Il sig. è dipendente della società
	s.p.a. sin dal 15/01/2000 assunto con qualifica di impiegato tecnico,
	attualmente inquadrato al settimo livello c.c.n.l.
	2) Il ricorrente, assunto come chimico e tecnico di laboratorio, ha
	sempre lavorato nel laboratorio analisi di
	A far data dal giugno 2013 al ricorrente è stato confermato il servizio
	laboratorio con qualifica di responsabile area chimica, assegnato alla Centrale
P. D. C.	di
	4) Dal maggio 2016 il deducente svolge in atto le funzioni di Assessore
	Comunale del Comune di nominato con decreto Sindacale n. del
	come da certificato allegato: il sig.
	infatti, componente della Giunta Comunale di vericopre la carica di
	assessore al commercio, alla mobilità (trasporti, viabilità parcheggi, P.U.T.),
	al turismo, e allo sport
	5) Con comunicazione del 2 marzo 2017, la società convenuta

Vertenza di lavoro – Trasferimento dipendente assessore comunale



	6) Il lavoratore con raccomandata spedita il 26 aprile 2017 contestava	
	ed opponeva il predetto provvedimento per violazione dell'art. 78 D. Lgs.	
	267/2000, che al comma 6 dispone "Gli amministratori lavoratori dipendenti,	
	pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso,	
	a trasferimenti durante l'esercizio del mandato."	
	7) Poiché il ricorrente mai ha dato la propria disponibilità al	
	trasferimento presso la sede del Centro	
	appare evidente che la decisione presa dalla società convenuta si pone in	
	contrasto con la norma dianzi ricordata, in evidente violazione dei diritti del	
	, il quale è stato collocato a circa venti chilometri di distanza	
	dall'unità locale presso la quale operava	
	8) Tale circostanza, alla luce del fatto che il percorso che divide la sede	
	di ove il ricorrente è stato trasferito e la casa comunale di	
	può essere coperto spostandosi in auto in circa 25 minuti di tempo in orario di	
	traffico medio e circa quaranta minuti nell'orario di punta, mentre il percorso	
	dall'unità operativa di via poteva essere	
	coperto in sette/otto minuti, sta creando grave disagio all'amministratore	
	e notevole intralcio al regolare svolgimento del suo mandato politico	
	9) A nulla è valsa, sino a qui, la disponibilità del lavoratore a tentare di	
	trovare un accordo per rimodulare il proprio orario di lavoro in ragione dei	
	suoi impegni politici e di far fronte agli aumentati costi che egli sta	
Design Property and Control of the C	sostenendo per gli spostamenti fino a	

Penale D.Lgs. N. 231/01 – corruzione appalti EXPO



P) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, 25 n. 2 DPR 231/2001 per avere omesso di adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione o comunque per aver omesso di vigilare allo scopo di prevenire la commissione del reato di cui al capo B) commesso dall'esponente apicale della società.

In Milano in epoca prossima al



Danni Patrimoniali – Azione di responsabilità

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA ATTO DI CITAZIONE



Danni Patrimoniali – Azione di responsabilità

Danno da € 3.080.659.95!

agli amministratori, i danni derivanti da essi e il nesso ritiene che tutti i danni derivanti dalle condotte agli amministratori siano stati ampiamente dimostrati l'allegata documentazione.

paragrafi precedenti, riteniamo sia stato precisamente il danno inerente ciascuna violazione da parte degli il danno inerente ciascuna violazione da parte degli il danno che per ogni operazione ritenuta dannosa è stato l'ammontare del relativo danno causato e i criteri che hanno la sua quantificazione), danno che ammonta il della sia quantificazione), danno che ammonta il della sia quantificazione) danno che ammonta il della sia quantificazione.



Penale Infortunio mortale





Penale Infortunio mortale





NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI



Questa legge rappresenta una svolta epocale nella concezione del nostro ordinamento giuridico in quanto, lo stesso, ha sempre espresso un'estrema diffidenza nell'accettazione dell'istituto della responsabilità penale degli enti, appoggiandosi al sommo principio costituzionale presente nell'art. 27 "**societas delinquere non potest**"







Due tipologie di comportamento delittuoso



Politica criminale da parte delle figure apicali Ad es Reato di corruzione



Comissione di reati dovuta da un difetto di controllo delle figure apicali nei confronti dei subordinati oppure da una non efficace organizzazione interna



Il Decreto introduce un nuovo concetto

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA



individua la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente



Le ipotesi per le quali si configura la responsabilità «da reato» dell'ente sono:





Marco Rossi, Legale Rappresentante **della Società** X, azienda appartenente al **settore metalmeccanico**, viene indagato per corruzione in quanto avrebbe corrotto un fuzionario pubblico al fine di aggiudicarsi illecitamente una gara di appalto pubblica.



L'accertatore provvede a segnalare le presunte irregolarità alla Procura della Repubblica.


Analizzata la documentazione, il PM fa pervenire un avviso di garanzia a Marco Rossi secondo quanto previsto dall'art. 318 c.p.





La Corrruzione è un reato presupposto D.Lgs. 231/2001







Quali saranno gli effetti peggiori del provvedimento ex D.Lgs. 231/2001?



Esistono polizze di RC che possono tutelare la Società X per tali fattispecie?



RISCHI

Sanzioni: divieto di contrattare con la P.A.

Confisca dei beni direttamente ed indirettamente legati al reato

Danno all'immagine

Blocco decisionale della società (dovuto all'imputazione penale nei confronti del Management)

Costi per la difesa



INTERESSI

Annullare o attenuare i provvedimenti di confisca

Eventualmente sostenere i costi di difesa delle persone coinvolte

Eventualmente agire contro il Legale Rappresantante, o altri

Vedersi rimborsare le spese legali sostenute da una delle polizze stipulate



La società ha stipulato una polizza D&O

Interesse della società:

Revoca o sospensione del provvedimento sanzionatrio relativo al divieto di contrattatre con la PA.



L'azione del PM nell'irrogare le misure cautelari non è risarcitoria ma punitiva; pertanto viene a mancare il sinistro!

La D&O potrebbe essere attivata per quel tipo di rischio?



Interesse della società: Eventualmente sostenere le spese per la difesa penale del Legale Rappresentante.



L'attivazione della parte relativa alla difesa legale penale di norma è vincolata a una richiesta di risarcimento danno in sede civile.

L'azione del PM è punitiva e non risarcitoria.

Pertanto c'è il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile.



Per difendersi alla Società servono Avvocati specializzati per:

Ottenere il dissequestro dei beni immateriali e dei beni materiali Difendersi da imputazioni penali/amministrative





Per garantire tutto ciò occorre:

Massimale adeguato per trasferire il rischio delle spese legali, onde evitare di pregiudicare l'integrità patrimoniale



I rischi legali delle AZIENDE PRODUTTIVE







manageriali in societá

Richiesta danni da parte della società

Divieto di occupare posizioni

Reclusione

LEGALE RAPPRESENTANTE

Costi per la difesa

Revoca del mandato



Perdita della reputazione








Il legale rappresentante dispone di una polizza D&O

Considerazioni:

- Il reato di corruzione è un reato doloso
- Le polizze di RC escludono il "dolo"! Il Legale Rappresentante può attivare la D&O?



la polizza di D&O sarà certamente attivabile in seguito a una richiesta risarcimento danno.

Spesso in questa fase esiste solo l'azione del PM (<u>punitiva</u> e non risarcitoria)

Pertanto c'è il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile.



Quale altro tipo di polizza sarebbe attivabile?

✓ La sezione ROLAND Penale, gli permette di incaricare un penalista esperto in materia tributaria per poter provare la sua innocenza e riabilitare la sua immagine di manager agli occhi dei media.

✓ La Polizza ROLAND Controversie di Lavoro gli permette di contrastare, con un avvocato esperto in materia, la revoca del mandato nei suoi confronti.

ROLAND TOP MANAGER



✓ La sezione ROLAND Danni Patrimoniali inclusa la Responsabilità Amministrativa gli permette di incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta riscarcimento danni per patrimoniali formulata dalla Società X nei suoi confronti. Inoltre con l'estensione "Colpa Grave" (valida sin dall'invito a dedurre) può incaricare un legale specializzato per la miglior difesa dinnanzi alla Corte dei Conti





NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

La "privacy europea", il Regolamento UE 2016/679. Nuovi profili di rischio e responsabilità



ROLAND-Workshop Autunno 2017






Che cosa vedremo insieme

Parleremo:

- 1. del Regolamento europeo sulla Privacy
- 2. delle principali novità in esso contenute e
- 3. del Data Protection officer

1.
Il Regolamento europeo sulla Privacy



II Regolamento

Il legislatore comunitario, dopo un dibattito durato quattro anni, ha approvato il Regolamento (UE) n. 2016/679

- ✓ relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» (il «Regolamento»)
- √ entrato in vigore il 24 maggio 2016

A chi si applica

Il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, Italia compresa

√ dal 25 maggio 2018

Esso si applica anche alle imprese ubicate fuori dall'UE

✓ che offrono prodotti e/o servizi a chi si trova in Europa

2.
Le principali novità contenute nel Regolamento



Le principali novità

Tra le principali novità contenute nel Regolamento possiamo citare, tra l'altro, quelle in tema di

- ✓ informativa e consenso al trattamento dei dati personali
- ✓ diritto all'oblio (la cancellazione dei propri dati on line)
- ✓ limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e al loro trasferimento al di fuori dell'UE

Informativa e consenso

In tema di informativa e consenso appare particolarmente significativa l'esclusione

- ✓ di qualsiasi forma di consenso tacito (no silenzio = consenso)
- ✓ oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate

II diritto alla portabilità dei dati

Un'altra importante novità è quella del diritto alla

- ✓ «portabilità» dei propri dati personali, per trasferirli da un titolare del trattamento (il soggetto che autorizziamo a trattare i nostri dati)
- √ ad un altro

Il diritto alla portabilità dei dati

Attraverso il diritto alla portabilità, il soggetto interessato

- ✓ può ricevere i dati personali conferiti ad un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (ad es. lettura di file html), e
- ✓ trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti

Portabilità e concorrenza

Tra i possibili effetti della portabilità dei dati, pensiamo alla maggiore facilità di passare da un fornitore di servizi ad un altro

√ favorendo così dinamiche virtuose di concorrenza

Portabilità e diritti altrui

Esistono dei limiti;

- ✓ si deve trattare di dati personali che devono essere trattati attraverso strumenti automatizzati (no dunque ai dati conservati in archivi cartacei) e
- ✓ la portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui

Privacy impact assestment

Il legislatore comunitario si è preoccupato di responsabilizzare i titolari dei dati personali

- √ sin dalla fase di ideazione dei propri prodotti e/o servizi
- ✓ perché tengano presente sin da subito
 gli obiettivi di tutela e libertà dei soggetti interessati

... e privacy by design

Quanto detto è sintetizzato dai concetti

- ✓ di «privacy impact assessment» (valutazione dell'impatto privacy) e
- √ di «privacy by design» (cioè la previsione di misure a protezione dei dati già al momento della progettazione)

II ruolo delle Autorità

I titolari del trattamento dei dati personali dovranno, poi, segnalare alle Autorità Nazionali (in Italia l'Autorità garante per la protezione dei dati personali)

- ✓ tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (in inglese «data breaches»)
- ✓ che costituiscono una minaccia per i diritti e le libertà dei titolari

II ruolo delle Autorità

Il Regolamento interviene, inoltre, sui poteri - anche sanzionatori - in capo alle Autorità nazionali di controllo

- ✓ il cui parere sarà indispensabile qualora si intendano adottare strumenti normativi
- ✓ comprese le leggi, che impattino sulla protezione dei dati personali

3.Il Data Protection Officer



II Data Protection Officer

Il Regolamento istituisce la figura del Data Protection Officer (in italiano Responsabile della protezione dei dati)

- ✓ la cui nomina diverrà obbligatoria per tutta la Pubblica Amministrazione e
- √ in alcuni casi anche in ambito privato

II Data Protection Officer

Il Data Protection Officer dovrà

- ✓ informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o
- ✓ al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti

La designazione del DPO

Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali

- ✓ in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e
- ✓ della capacità di adempiere ai propri compiti

DPO e linea di riporto

- Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico
- ✓ del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
- e può svolgere altri compiti e funzioni

DPO e conflitto di interessi

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento

- ✓ si assicura che gli eventuali ulteriori compiti e funzioni svolte dal DPO
- ✓ non diano adito a un conflitto di interessi

Il ruolo del DPO

Il DPO deve sorvegliare l'osservanza

- ✓ del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati
- ✓ nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali >> >>

Il ruolo del DPO

- ✓ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento
- ✓ cooperare con l'Autorità di controllo (in Italia l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) >> >>

Il ruolo del DPO

✓ fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva in caso di trattamenti di dati particolarmente rischiosi, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione

Avvocato Andrea Maura

Grazie per l'attenzione!

Avvocato Andrea Maura

<u>www.legalgrounds.eu</u>

Milano, Roma Genova

<u>a.maura@legalgrounds.eu</u>

+39 348 8096670





NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo per la protezione dei dati personali che diventa un passaggio essenziale per rafforzare i diritti fondamentali dei cittadini nell'era digitale.




Il pacchetto di riforme per la protezione dei dati include la **GDPR** (General Data Protection Regulation) e la **DPR** (Data Protection Directive).

La riforma è stata approvata il 24 maggio 2016 e dovrà essere applicata entro due anni dall'emanazione, quindi entro il 25 maggio 2018.

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI





REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI







QUALI SARANNO LE PRINCIPALI NOVITÀ?

CONSENSO, PROFILAZIONE, PORTABILITÀ DEI DATI, DIRITTO ALL'OBLIO





DEI DATI

CONSENSO






"DIRITTO ALL'OBLIO"




DIRITTO DI OPPORSI ALLA PROFILAZIONE



NOVITÀ PER LE IMPRESE E GLI ENTI





Il Regolamento promuove la RESPONSABILIZZAZIONE (ACCOUNTABILITY) dei titolari del trattamento

Il principio chiave è **"privacy by design"**, ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche

Sanzioni, anche elevate in caso di inosservanza delle regole



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI "DATA BREACH"

Il titolare del trattamento dovrà **comunicare eventuali violazioni dei dati personali (***data breach***)** all'Autorità nazionale di protezione dei dati



IL MANCATO RISPETTO DI QUEST'OBBLIGO COMPORTA
CONSEGUENZE PENALI



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER o DPO)



Responsabile della protezione dei dati

Designazione di un "responsabile della protezione dati"

RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese:

Data Protection Officer

La sua designazione è **obbligatoria** in alcuni casi *(si veda art. 37)*, e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (**indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali**)





SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Nei casi di violazione degli obblighi di nomina del DPO

REQUISITI INDISPENSABILI:

SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI

CONOSCENZA SPECIALISTICA DELLA NORMATIVA

La violazione degli obblighi di nomina del Data Protection Officer (DPO) è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE





PRIVACY RISK MANAGEMENT



Quali saranno gli impatti principali sulle imprese da maggio 2018?



ESEMPIO: TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI SENZA CONSENSO

Un quotidiano che dispone la pubblicazione di immagini eccedenti rispetto alla funzione di divulgazione della notizia seppure di interesse pubblico

In assenza del consenso dell'interessato

SI CONFIGURA IL REATO per

inosservanza del limite di contemperamento fra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA FINO A 10.000.000€







"INTEGRITÀ, RISERVATEZZA, DATA BREACH"

Azienda ospedaliera

Il titolare ha l'obbligo di garantire con diversi strumenti l'integrità e la riservatezza dei dati dei propri pazienti

Il data base subisce una violazione e vengono diffusi i dati sensibili dei pazienti

Sanzione per non aver garantito la sicurezza del sistema: FINO A 20 MLN O 4% FATTURATO

Inoltre avrebbe dovuto comunicare all'Autorità il cd "data breach" ma non lo ha fatto

Ulteriore sanzione per la mancata comunicazione del data breach FINO A 20 MLN O 4% FATTURATO







DIVIETO DI PROFILAZIONE SENZA CONSENSO





Azienda non ottempera al **divieto di profilazione**

Usa i dati dei propri clienti e li rivende a società di marketing

Senza consenso espresso dei clienti

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Gli importi



Ogni Stato membro è libero di adottare norme relative ad altre sanzioni.



ESISTONO SOLUZIONI?



REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI




Soluzione ASSICURATIVA



PENALE

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI







SOLUZIONE ROLAND

Prescrizione

Amnistia

Archiviazione

Remissione di querela

Patteggiamento nei casi di imputazioni dolose

Indulto

Il nostro assicurato sarà tutelato a partire dalle prime indagini preliminari fino alla Cassazione.

ROLAND PENALE assicura la copertura in tutti i casi di estinzione del procedimento, non solo nei casi di assoluzione o derubricazione da doloso a colposo



REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Avvocato dedicato al d.lgs 231/2001

ROLAND PENALE

Consulente per la redazione del modello organizzativo 231/2001





CONCLUSIONI

Le aziende dovrebbero prestare attenzione a ciò che sta accadendo.

La complessità è in aumento è così il rischio di non conformità; è alta la probabilità che i regolatori si sentiranno fortemente responsabilizzati e per tale ragione inizieranno a ricercare casi per dimostrare l'importanza del GDPR.



